

Assemblea Regionale Siciliana

LXXXIV

SEDUTA DI MARTEDI' 15 GIUGNO 1948

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

	Pag.		Pag.
Interrogazioni (Annunzio):		Idem (Sulla):	
PRESIDENTE	1396	ALESSI, <i>Presidente della Regione</i>	1411
Interpellanze (Annunzio):		Proposta di legge di iniziativa parlamen-	
PRESIDENTE	1397	tare (<i>Presa in considerazione</i>): « Istituzione del prezzo unico regionale della energia elettrica » (147):	
Commissioni legislative (<i>Sui lavori delle</i>):		GERMANÀ	1398
PRESIDENTE	1397	PRESIDENTE	1398 1399
Interrogazione (<i>Per lo svolgimento</i>):		Ordine del giorno (<i>Inversione</i>)	
MARCHESE ARDUINO	1397	GASTROGIOVANNI	1399
PRESIDENTE	1397	PRESIDENTE	1399
Comunicazioni del Presidente:		Dimissioni dell'on. Romano Fedele da com-	
PRESIDENTE	1397	ponente la Commissione legislativa per la finanza ed il patrimonio e sua sostituzione:	
Proposta di legge di iniziativa parlamen-		PRESIDENTE	1399
tare (<i>Annunzio</i>):		GASTROGIOVANNI	1399
PRESIDENTE	1397	Regolamento interno (<i>Seguito dalla discus-</i>	
MARINO	1397	sione dello schema): « Verificazione delle elezioni »:	
Congedo:		PRESIDENTE	1399 1401 1402 1403
PRESIDENTE	1397	PAPA D'AMICO	1400 1401 1403
Regolamento interno per gli uffici ed il		CALTABIANO	1401 1402
personale con annessa pianta organica		ROMANO GIUSEPPE	1401 1402
(<i>Rinvio della discussione dello schema</i>):		BIANCO	1401 1402
Petizione all'Assemblea Regionale Sicilia-		GUARNACCIA, <i>Assessore alla pubblica</i>	
na del personale da essa dipendente (<i>Rin-</i>		<i>istruzione</i>	1402 14 3
vio della discussione):		AUSIELLO	1402
Ordini del giorno Cacopardo e Caltabiano		BONFIGLIO	1403
(<i>Rinvio della discussione</i>):		Commissione parlamentare per il problema	
ARDIZZONE	1398	Idrico di Palermo (Risalimi) (<i>Per la nomina</i>):	
Proposta di legge di iniziativa parlamen-		LANDOLINA	1403
tare (<i>Presa in considerazione</i>): « Abroga-		PRESIDENTE	1403
zione del decreto dell'Alto Commissario		Disegno di legge (<i>Discussione</i>): « Proroga	
della Sicilia 2 gennaio 1947, n. 105, che		di contratti agrari » (122):	
istituisce il « Fondo di solidarietà sicil-		PRESIDENTE	1403 1407 1408 1409 1410 1411
iana » (146):			
GERMANÀ	1398		
PRESIDENTE	1398		

	Pag.
GERMANÀ, <i>relatore per la maggioranza</i>	1403
	1407 1410
GUGINO, <i>relatore per la minoranza</i>	1404
	1405 1406 1408 1409
STARRABBA DI GIARDINELLI	1404 1409 1410
BIANCO	1404 1405
CASTORINA	1406
BONAJUTO	1406
SEMINARA	1406 1407
MONASTERO	1407 1408 1409 1410
POTENZA	1407
PAPA D'AMICO	1408 1410
MARCHESE ARDUINO	1408 1409
COLAJANNI POMPEO	1408 1409
SEMERARO	1409 1410
NAPOLI	1409 1410
BONFIGLIO	1410
ALESSI, <i>Presidente della Regione</i>	1410 1411
ROMANO GIUSEPPE	1410
CRISTALDI	1410
LA LOGGIA, <i>Assessore all'agricoltura ed alle foreste</i>	1410 1411

La seduta comincia alle ore 17,45.

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di interrogazioni.

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura delle seguenti interrogazioni pervenute alla Presidenza:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore competente, per sapere per quale motivo, dopo quasi un anno di gestione commissariale, il Consorzio agrario di Agrigento non abbia ancora la sua amministrazione normale; per quanto tempo debba durare la dispendiosa bardatura commissariale, che dovrebbe essere sempre di breve durata ». (*L'interrogante chiede lo svolgimento d'urgenza*)

Bosco

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore ai trasporti, per sapere se sia a sua conoscenza che sul tratto di linea Palermo-Agrigento le due automotrici, in partenza e in arrivo, siano assolutamente insufficienti al traffico dei viaggiatori che raggiungono i due capoluoghi viaggiando in uno stato di inverosimile e pericoloso affollamento e quali provvedimenti intenda promuovere dalle competenti Autorità ».

Bosco

PRESIDENTE comunica che le interroga-

zioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Annunzio di interpellanza.

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura della seguente interpellanza pervenuta alla Presidenza:

« I sottoscritti chiedono di interpellare l'Assessore al lavoro, alla previdenza ed alla assistenza sociale, l'Assessore all'industria ed al commercio, l'Assessore ai lavori pubblici;

1) Per conoscere cosa intenda fare l'Assessore al lavoro, alla previdenza ed alla assistenza sociale per risolvere con la necessaria urgenza la situazione dei 355 dipendenti delle compagnie Limmer e Val de Travers, concessionarie in perpetuo di cinque miniere asfaltifere di Ragusa, che dal maggio ultimo non hanno percepito la retribuzione del loro lavoro e sono minacciati di licenziamento e di smobilitazione dell'industria. 2) Perchè l'Assessore stesso, di concerto con l'Assessore all'industria, accerti se sia vero che le suddette compagnie siano costrette a ridurre e forse a por fine alla lavorazione perchè l'A.B.C.D., azienda gestita dall'I.R.I., ha ridotto da seimila a quattromila tonnellate mensili, e pare non intenda prolungare, oltre la fine di giugno, l'impegno di acquistare il materiale suddetto, destinato per l'80% alla distillazione e per il restante 20% alla produzione di polvere stradale. 3) Perchè l'Assessore stesso, sempre di concerto con l'Assessore all'industria, accerti inoltre se sia vero: a) che l'A.B.C.D. sia in condizione di non poter continuare nello acquisto dei suddetti prodotti, essendo venuta a cessare l'integrazione statale, di cui al provvedimento n. 66 del 12.3.1948 della Presidenza del Consiglio (C.I.P.) sui prezzi degli olii ricavati dalla distillazione; b) che la motorina non può più trovare collocamento nel mercato, poichè i consumatori, anche a parità di prezzo, preferiscono il gazolio C.I.P.. Infine se sia vero che l'A.N.A.S. da più di sei mesi non acquista più alcuna quantità di polvere ed olii asfaltici, per cui l'A.B.C.D. si troverebbe in difficile situazione ed in grave ed imminente pericolo di completa smobilitazione, con rilevanti ripercussioni economiche e sociali che interessano direttamente circa 1000 dipendenti e indirettamente tutta la zona. 4) Per conoscere cosa intenda fare l'Assessore all'industria sia per quanto di propria competenza sia di concerto con l'Assessore al lavoro, alla previdenza ed alla assistenza sociale e con l'Assessore ai lavori pubblici, per: a) ottenere che il premio stabilito dallo Stato venga opportunamente prorogato, onde dar tempo ad un accurato esame della situazione e alla ri-

cerca ed adozione di rimedi definitivi che contribuiscano al mantenimento ed allo sviluppo del potenziale industriale della Sicilia; b) esaminare se non sia più conveniente sostituire alla motorina, prodotta dall'A.B.C.D., per esigenza di guerra, altri prodotti della distillazione indirizzati ad impieghi stradali, che potrebbero venire assorbiti dall'A.N.A.S. come per il passato, e garantire il lavoro agli operai; c) procedere ad un esame complessivo delle possibilità di vita e di sviluppo dell'industria asfaltifera in rapporto alle attuali esigenze tecniche ed economiche regionali e nazionali; d) studiare fra i prodotti e sottoprodotti dell'industria asfaltifera quali siano i più convenienti ai fini economici e sociali e se dal concorso dei ricavi di essi, l'industria possa ritenersi attiva, facendo così cessare ogni speculazione e dando tranquillità di lavoro agli operai. 5) Per conoscere se l'Assessore ai lavori pubblici intenda: a) intervenire presso l'A.N.A.S. per ottenere che si riprenda immediatamente l'impiego normale dei prodotti asfaltici, evitando quello di emulsioni bituminose, che non sono nè più economiche nè più idonee; b) emanare provvedimenti affinché nelle strade di competenza regionale vengano esclusivamente adoperati i materiali asfaltici di cui sopra; c) esaminare la possibilità dello impiego dei detriti asfaltici di cui esistono ingenti scorte, per la pavimentazione economica di strade in un raggio conveniente dal centro di produzione, disponendo in proposito, così da integrare il ricavo generale dell'industria ai fini economici e sociali». *(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento di urgenza)*

NICASTRO, OMOBONO

PRESIDENTE comunica che l'interpellanza testè letta sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta a suo turno.

Sui lavori delle Commissioni legislative.

PRESIDENTE comunica che da parte di alcune Commissioni legislative sono pervenute richieste di proroga per l'esame di disegni di legge, e precisamente:

— dalle Commissioni legislative riunite 2^a, 3^a e 7^a: gg. 120 per il disegno di legge « Disinfestazione delle gestioni dei fondi rustici malarici » (38);

— dalle Commissioni legislative 1^a, 2^a e 7^a: gg. 120 per il disegno di legge « Ratifica del decreto presidenziale 8 ottobre 1947, n. 75, concernente l'ordinamento e l'organico provvisori dell'Assessorato al Lavoro, alla Previdenza ed Assistenza Sociale e alla Sanità » (71);

— dalla 7^a Commissione legislativa: gg. 120

per il disegno di legge « Istituzione di Centri Ospedalieri nella Regione Siciliana » (79).

Pone ai voti la concessione delle proroghe richieste.

(Le proroghe sono concesse)

Per lo svolgimento di una interrogazione.

MARCHESE ARDUINO chiede che venga stabilito il giorno in cui dovrà essere trattata l'interrogazione sul convegno del teatro e dello spettacolo che sarà tenuto a Milano il giorno 18 del mese corrente.

PRESIDENTE ricorda che, secondo una deliberazione dell'Assemblea, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, devono essere trattate il lunedì di ogni settimana.

MARCHESE ARDUINO fa presente che, se si dovesse attendere la seduta di lunedì prossimo, la sua interrogazione perderebbe di attualità.

PRESIDENTE invita l'on. Marchese Arduino a riproporre la sua richiesta quando sarà presente in Aula il Presidente della Regione perchè si possa chiedergli se eccezionalmente è disposto a rispondere subito.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica che l'on. Bianco ha ritirato la sua interrogazione relativa alla rivendica del diritto di proprietà sullo stabilimento per la rettificazione degli olii di oliva in S. Agata di Militello, annunciata il 1 agosto 1947.

Annunzio di una proposta di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE comunica che l'on. Marino ha presentato una proposta di legge recante norme integrative ai decreti di proroga relativamente ai fondi agrumetati concessi a mezzadria ed invita l'Assemblea a stabilire il giorno in cui dovrà essere presa in considerazione.

MARINO propone che sia presa in considerazione nella seduta di domani.

(Così resta stabilito)

Congedo.

PRESIDENTE comunica che l'on. Luna ha chiesto dieci giorni di congedo.

(E' concesso)

Rinvio della discussione dello schema di regolamento interno della pianta organica del personale degli uffici dell'Assemblea; della petizione all'Assemblea del personale da essa dipendente; e degli ordini del giorno Cacopardo e Caltabiano relativi alla petizione.

ARDIZZONE, a nome degli altri capi gruppo, chiede che la discussione del primo punto dell'ordine del giorno venga rinviata ad una prossima seduta, per dare la possibilità all'Assemblea di studiare meglio la relazione del Consiglio di Presidenza e la petizione del personale presentata dall'on. Caltabiano.

(Così resta stabilito)

Presa in considerazione della proposta di legge di iniziativa parlamentare: "Abrogazione del decreto dell'Alto Commissario della Sicilia 2 gennaio 1947, n. 105, che istituisce il "Fondo di solidarietà Siciliana", (146).

GERMANA' ha già esposto nella relazione che precede la proposta di legge, che ha avuto l'onore di sottoporre all'Assemblea, i concetti informativi della legge stessa. I siciliani si trovano nella situazione di pagare un tributo che non devono pagare, in quanto, a norma di legge, a nessuna autorità è consentito imporre una tassazione senza che questa sia regolarmente deliberata. L'Alto Commissario per la Sicilia, infatti, pur non avendo certamente la facoltà di imposizione tributaria, opportunamente consultatosi con i rappresentanti delle categorie interessate, del consumo e della produzione, emise allora un provvedimento, in virtù del quale vennero assoggettati ad una particolare imposizione tributaria determinati generi prodotti o consumati nell'Isola, date le particolari circostanze dello immediato dopo guerra. Si pagano così circa quindici mila lire per ogni vagone di merce che parte dalla Sicilia e decine di lire per ogni chilogrammo o per ogni litro di merce che si consuma nell'Isola — come il petrolio, lo zucchero, la nafta, la benzina ed altri generi —, per ogni biglietto di ingresso nei cinema e nei teatri nonché per numerose altre voci che incidono sull'economia del produttore e del consumatore siciliano.

A suo avviso quel periodo è ormai superato, le circostanze che allora determinarono tale provvedimento non sussistono, tanto più che è sopravvenuto un decreto del Governo centrale che impone un altro tributo simile, e cioè quello di solidarietà nazionale.

In relazione alla richiesta di molti interessati ritiene che l'Assemblea si debba occupa-

re dell'argomento, provvedendo senz'altro all'abrogazione di detto tributo. Ha proposto perciò un disegno di legge composto di pochissimi articoli, in cui da un canto si abroga il decreto alto-commissariale del 2 gennaio 1947, n. 105, e dall'altro canto si pone in liquidazione il Fondo di solidarietà siciliana, provvedendosi alla nomina di una apposita commissione. Prega, pertanto, l'Assemblea di prendere in considerazione la sua proposta di legge.

PRESIDENTE pone ai voti, la presa in considerazione della proposta di legge dell'on. Germana.

(E' approvata)

Presa in considerazione della proposta di legge di iniziativa parlamentare: "Istituzione del prezzo unico regionale della energia elettrica", (147).

GERMANA' ha ritenuto urgentissimo sottoporre all'Assemblea quest'altra proposta di legge, in considerazione dello stato di disagio in cui si trovano gli utenti delle varie categorie interessate al consumo dell'energia elettrica in Sicilia, poichè esistono fra le varie località dell'Isola differenze sensibili nei prezzi dell'energia per uso illuminante, per uso di forza motrice e di illuminazione pubblica. Basta dare uno sguardo alla Gazzetta Ufficiale della Regione per avere la prova documentata di tale suo assunto che l'on. Assessore alla industria ed al commercio potrebbe confermare. Comunque ha potuto rilevare dalla Gazzetta stessa che i prezzi variano da un massimo di 95 lire ad un minimo di 14 lire. Ad esempio Villalba e Valledlunga, in provincia di Caltanissetta, pagano per l'illuminazione privata 60 lire, per quella pubblica 30 lire e per forza motrice 20 lire a Kwh.; Resuttana, nella stessa provincia, paga 70 lire a Kwh., per quanto sia servita dalla Società generale elettrica.

PRESIDENTE aggiunge che si tratta di una « illuminazione al buio ».

GERMANA' dopo aver osservato che il rilievo del Presidente sottolinea un altro aspetto peggiorativo della situazione, prosegue facendo presente che Butera paga 98 lire a Kwh. Canicattì 45 lire per l'illuminazione privata, 30 lire per quella pubblica e 30 lire per la forza motrice; S. Giovanni Gemini 60 lire per illuminazione privata, 30 lire per quella pubblica; Lipari ha subito un aumento del 1930% per la illuminazione privata; S. Fratello, del 1600%; mentre Caronia paga 52 lire, S. Agata, 48 e Trapani 45.55.

Riferendosi, poi, alla rassegna economica e finanziaria del Giornale di Sicilia di oggi in

cui è detto che l'unificazione del prezzo della energia elettrica non giova che a pochi piccoli comuni, osserva che tale opinione è inesatta, in quanto il provvedimento giova ai tre quarti dei comuni della Sicilia, i quali versano nelle suaccennate condizioni, e quindi non soltanto ai piccoli centri, ma anche a capoluoghi di provincia, come Trapani ed Agrigento.

Concorda, però, con il redattore di quelle note, che il provvedimento non costituisce un rimedio decisivo alla gravissima crisi che in tale settore si agita in campo regionale, in quanto il problema dovrebbe essere risolto in campo nazionale.

Infatti, se il Governo centrale emanasse un simile provvedimento, il prezzo sarebbe perequato, poichè in Italia si vendono ogni anno più di 20 miliardi di Kwh. di energia elettrica e basterebbe imporre una lira per ogni Kwh. venduto in continente per avere un fondo di 20 miliardi che potrebbe perequare non solo il prezzo della Sicilia, ma anche quello della Sardegna e di quelle zone che maggiormente vengono gravate a causa dell'alto costo dell'energia elettrica. Non avendo il Governo centrale adottato un provvedimento del genere, è quasi certo che qualcuno dei deputati siciliani al Parlamento nazionale proporrà, con un disegno di legge che all'uopo sarà presentato, l'istituzione di una addizionale sul prezzo dell'energia elettrica in continente, a favore della Sicilia e delle regioni dove il prezzo è maggiormente alto. Comunque la Regione Siciliana deve fin da ora attrezzarsi perchè l'addizionale giovi a tutti i consumatori siciliani e perchè il giorno in cui, secondo quanto comunicatogli dall'ufficio all'uopo autorizzato, dovesse venire l'energia dalla Sila attraverso il cavo che sarà lanciato sullo Stretto, tutti i siciliani e non soltanto determinati organismi si avvantaggino del beneficio.

Per tali motivi propone la creazione di un ufficio conguaglio prezzi, che dovrebbe immediatamente servire a perequare il prezzo regionale, determinandone la misura mensilmente, al fine di creare una certa giustizia in Sicilia. Questo ufficio sarebbe in grado di distribuire l'eventuale somma che verrebbe alla Sicilia attraverso l'addizionale governativa.

Ha voluto porre il problema, che è urgente, quantunque si renda conto che, non essendo un tecnico, ma un avvocato, il progetto potrà essere opportunamente modificato o addirittura sostituito dalla Commissione legislativa competente e dall'Assemblea. E' — ad esempio — perfettamente convinto che alle tre categorie previste nella sua proposta di legge dovrebbero forse aggiungersi delle sottocategorie; il che si potrà fare quando la commissione sarà in possesso di tutti gli elementi tecnici necessari alla discussione del progetto.

Raccomanda, pertanto, che la sua proposta sia presa in considerazione dall'Assemblea.

PRESIDENTE pone ai voti, la presa in considerazione della proposta di legge dell'on. Germanà.

(E' approvata)

Inversione dell'ordine del giorno.

CASTROGIOVANNI propone che si passi subito al punto n. 6 dell'ordine del giorno, che reca le dimissioni dell'on. Romano Fedele da componenti la Commissione legislativa per la finanza ed il patrimonio, e la sua eventuale sostituzione.

PRESIDENTE pone ai voti, la proposta dell'on. Castrogiovanni.

(E' approvata)

Dimissioni dell'on. Romano Fedele da componente la Commissione legislativa per la finanza ed il patrimonio e sua sostituzione.

PRESIDENTE comunica che l'on. Romano Fedele ha rassegnato le dimissioni da componente la Commissione legislativa per la finanza ed il patrimonio.

Pone quindi ai voti, l'accettazione delle dimissioni.

(Così resta stabilito)

CASTROGIOVANNI propone che la nomina del nuovo componente della Commissione legislativa, in sostituzione dell'on. Romano Fedele, venga delegata al Presidente dell'Assemblea.

(Così rimane stabilito)

PRESIDENTE nomina l'on. Scifo, componente della Commissione per la finanza ed il patrimonio, in sostituzione dell'on. Romano Fedele.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE propone che la discussione dei disegni di legge di cui ai nn. 3 e 4 dell'ordine del giorno venga rinviata al momento in cui saranno presenti in Aula gli Assessori interessati e che si proceda frattanto alla trattazione dell'argomento iscritto al n. 5, lettera a).

(Così resta stabilito)

Seguito della discussione dello schema di regolamento interno: "Verificazione delle elezioni".

PRESIDENTE, dopo avere ricordato che la Assemblea ha approvato i primi 13 articoli del regolamento e ha sospeso l'esame del quattor-

dicesimo non condividendone la formulazione ed il criterio direttivo, dà lettura dell'articolo formulato dalla competente Commissione in sostituzione dell'art. 14:

« Se la elezione è convalidata, ne è data immediata comunicazione al Presidente dell'Assemblea, il quale pone all'ordine del giorno la decisione della Commissione.

Non sorgendo opposizione, nella seduta stabilita, l'Assemblea prende atto dell'avvenuta convalidazione. Se invece sorgono opposizioni, l'Assemblea può confermare la decisione della Commissione, oppure rinviare ad essa gli atti, perchè proceda a nuovi accertamenti.

Dopo che l'Assemblea avrà preso atto della deliberazione della Commissione, non potrà più mettersi in discussione l'avvenuta convalidazione, salvo che non sussistano motivi di incompatibilità od ineleggibilità preesistenti e non conosciuti al momento della convalidazione ».

Avendo consultato gli atti parlamentari, vuole ricordare il rilievo mosso all'on. Farini, allora Presidente della Camera dei deputati, e poi Presidente del Senato, perchè non aveva posto all'ordine del giorno le convalide proposte dalla Commissione. Il Presidente Farini si giustificò dicendo che così era nella consuetudine parlamentare.

Ritiene, pertanto, che sia necessario obbligare il Presidente ad annunziare preventivamente le deliberazioni della Commissione di convalida, in modo che i deputati, conoscendo il giorno in cui sarà trattata la convalida di uno o più deputati, abbiano la possibilità di contestarne l'elezione in quella seduta stessa. In tal modo l'Assemblea sarà in condizione di proporre, con il suo potere sovrano, opposizione alla deliberazione della Commissione di convalida, nel momento opportuno, trascorso il quale la elezione è convalidata e su di essa non si può tornare, salvo che non sussistano motivi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti.

PAPA D'AMICO ha l'impressione che, con la nuova formulazione dell'art. 14, si venga a capovolgere completamente il sistema parlamentare che è ormai in vigore in Italia da parecchio tempo, in quanto con essa, attuando una ben strana rivoluzione, si riporta il problema ad un periodo precedente a quello nel quale fu fatta alla Camera l'osservazione citata dal Presidente.

Dopo avere rilevato che si deve esaminare la posizione della Giunta delle elezioni, nei confronti dell'Assemblea, ricorda che in origine, dinanzi al Parlamento italiano, la convalida dei deputati era affidata al giudizio dell'Assemblea, la quale funzionava come giudice sovrano in tale materia. Tale sistema, pe-

rò, ebbe a produrre dei gravissimi inconvenienti, che sorgevano dal fatto che, in sostanza, il Parlamento ha un carattere essenzialmente politico, e quindi un giudizio formulato sopra l'ammissione o il rigetto di un deputato alla Camera era influenzato, più che da ragioni giuridiche e dalla stretta applicazione della legge, da passioni politiche. Proprio per questo si volle allora sottrarre all'Assemblea un giudizio che si pensava fosse di natura squisitamente giurisdizionale, e non politica, creando un organo speciale, che si chiamò Giunta delle elezioni.

Dopo aver fatto presente che anche in seno all'Assemblea funziona la Giunta delle elezioni sotto il nome di Commissione di convalida, tiene a rilevare che tale organo, a differenza di altre commissioni, che rappresentano una proiezione dell'Assemblea venendo da questa elette, è costituita dal Presidente, il quale ha la facoltà assoluta di nominare i componenti di esso. E' naturale che questa facoltà viene esercitata, per prassi parlamentare, attraverso quel doveroso senso di rispetto politico al quale si è informato il Presidente dell'Assemblea, che ha chiamato a far parte di detta Commissione di convalida rappresentanti di tutti i partiti e di tutte le tendenze politiche. La Giunta delle elezioni o Commissione di convalida è, quindi, un organo a carattere giurisdizionale, al quale è stato affidato il giudizio sulla legittimità delle elezioni dei singoli deputati.

E' pertanto ovvio che tale funzione giurisdizionale è separata ed indipendente dall'azione dell'Assemblea, non essendo possibile — secondo il sistema che vige nel Parlamento italiano e che è stato recepito dall'Assemblea — pensare o concepire che questa possa funzionare come un giudice di appello o di revocazione avverso alla deliberazione della Commissione di convalida. Dopo avere notato che con l'articolo sostitutivo, si creerebbe una forma ibrida, che non è nè il vecchio sistema nè il sistema vigente attualmente in Italia, dichiara di essere personalmente contrario a tale innovazione secondo la quale in sostanza l'Assemblea dovrebbe esaminare i deliberati di quel giudice che fu creato proprio per sottrarre all'organo politico un giudizio che doveva avere carattere esclusivamente giuridico e non politico. Infatti il giudizio, che sarà dato dalla Commissione di convalida attraverso la valutazione degli elementi che le saranno sottoposti, verrebbe poi dinanzi all'Assemblea che avrebbe la facoltà o di accettarlo o di ripudiarlo, il che significa che si verrebbe a riesaminare e a modificare una deliberazione irrettrattabile.

Rileva peraltro che, con la nuova formulazione data all'art. 14, che dovrebbe costituir-

re una via di mezzo, si adotterebbe un sistema peggiore del vecchio, che creava per l'Assemblea un potere giurisdizionale puro e assoluto. Mentre, infatti, si verrebbe a conservare il potere giurisdizionale della commissione di convalida, se ne annullerebbero poi completamente gli effetti attraverso la possibilità di revocare quello che essa ha deliberato.

CALTABIANO chiede se l'on. Papa D'Amico voglia che l'Assemblea recepisca le deliberazioni della Commissione di convalida.

PAPA D'AMICO ha voluto soltanto esporre all'Assemblea gli inconvenienti a cui darebbe luogo l'applicazione dell'art. 14 nella sua nuova formulazione. Ribadisce che i sistemi sono due: o quello antico, ripudiato dal Parlamento italiano, o quello attualmente vigente. Con l'articolo sostitutivo non si adotta nè l'uno nè l'altro, ma un terzo sistema, che presenta gli inconvenienti dell'uno e dell'altro.

A suo avviso, sarebbe opportuno rimanere nella linea di condotta e nei criteri che attualmente e da parecchi decenni dominano la prassi della vita parlamentare dello Stato italiano, cioè quella prassi che lascia alla Giunta delle elezioni l'esame assoluto, completo e definitivo della situazione giuridica del deputato eletto, in base all'esame di tutti i documenti e di tutte le osservazioni e contestazioni ad essa pervenute.

Per concludere più autorevolmente, richiama l'attenzione dell'Assemblea sull'art. 10 del regolamento interno della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, nel quale è fissato il concetto che quando tale Giunta, organo giurisdizionale, creato proprio perchè funzioni da giudice dinanzi al quale si dibattano, con le garanzie del contraddittorio, tutte le questioni che si riferiscono alla invalidità di una elezione, ha esaurito il suo compito di giudice, all'Assemblea non rimane altro che prendere atto di tale giudizio.

Propone, pertanto, che si adotti il sistema che è stato inaugurato da parecchi decenni in Italia e che finora ha avuto anche vigore in seno all'Assemblea, evitando, attraverso la modifica dell'art. 14, di creare una innovazione la quale oltre a costituire giuridicamente un ibrido contraddittorio, anche praticamente potrebbe creare, in seguito, spiacevoli situazioni, poichè la passione politica è la meno adatta per determinare una serenità di giudizio in una materia in cui deve essere applicata la legge e non deve intervenire minimamente la passione di parte.

ROMANO GIUSEPPE chiede che cosa avvenga nel caso in cui la Commissione non convalidi una elezione.

PAPA D'AMICO fa presente che, quando la elezione viene dichiarata contestata, il presidente della Giunta fisserà il giorno per la discussione pubblica e di ciò sarà dato annuncio con apposito avviso. In tal caso si instaura un giudizio vero e proprio, con una procedura che permette un contraddittorio, nel quale le parti chiamate in causa hanno il diritto di difendersi ed hanno il tempo di presentare all'uopo i documenti necessari.

Conclude, insistendo nel criterio di lasciare il giudizio sulla legittimità o illegittimità di una elezione all'organo giurisdizionale che già esiste presso l'Assemblea sotto la denominazione di Commissione per la convalida e presso il Parlamento italiano sotto il nome di Giunta delle elezioni, mantenendo integro un sistema che ha dato negli ultimi decenni i migliori risultati.

PRESIDENTE, premesso che prende la parola soltanto per illuminare l'Assemblea desidera fare presente che nei riguardi della prassi parlamentare esistono atti recentissimi della Costituente la quale, in applicazione del regolamento della Giunta delle elezioni, ha stabilito che, allorché sorgano delle obiezioni al momento in cui è data comunicazione della convalida di un deputato, la Camera può decidere di sottoporre il caso a nuovo esame della Giunta, la quale provvede facendo altre proposte su cui la Camera adotta le sue deliberazioni.

Per quanto riguarda il rilievo da altri mosso per sottolineare il carattere giurisdizionale del potere della Giunta delle elezioni, ritiene che tale assunto non infirmi il punto di vista susposto, poichè si potrebbe osservare che, nel caso di elezione contestata, la Giunta non decide definitivamente ma è l'Assemblea che delibera. Se dovesse pertanto la questione trattarsi sempre e risolversi definitivamente in seno alla Giunta delle elezioni, l'obiezione mossa avrebbe valore; ma, essendo l'Assemblea il solo giudice nel caso di elezione contestata, non vede perchè si debba ad essa togliere la facoltà di rivedere le deliberazioni della Giunta qualora l'elezione venga invece convalidata.

Ricorda, infine, che in seno all'Assemblea Costituente si sono verificati diversi casi che possono illuminare la presente discussione, come quelli De Martino e Bertini, per il quale ultimo nell'Assemblea sono sorte opposizioni e la pratica è stata rimandata alla Giunta delle elezioni perchè provvedesse.

BIANCO dopo aver precisato che gli esempi citati dal Presidente si riferiscono a casi di incompatibilità e di ineleggibilità non esaminati dalla Giunta, ritiene che tali citazioni non abbiano nulla a che vedere con le funzioni

giurisdizionali dell'organo del quale si discute, poichè queste non possono essere menomate dal fatto che, quando la Commissione di convalida non si è pronunziata su di una contestazione, l'elezione alla quale essa si riferisce può, in qualunque momento, essere ripresa in esame.

E' in possesso di moltissimi precedenti del genere che ha già esibito a numerosi colleghi e mette a disposizione dell'Assemblea. Tiene, comunque, a chiarire che il criterio di fare convalidare le elezioni alla Camera esisteva in passato ed è stato ripudiato perchè si voleva sottrarre alla faziosità delle correnti politici che un giudizio tanto delicato.

PRESIDENTE chiede per quale motivo non si è sottratto alla competenza dell'Assemblea tale giudizio in casi più gravi.

BIANCO chiarisce che, dopo avere subito in qualsiasi caso una normale procedura, di esso viene investita la Camera quando si tratta di una decisione abbastanza grave, quale l'annullamento di sua elezione, senza che ciò infirmo il carattere giurisdizionale della Giunta delle elezioni.

A suo avviso, pertanto, la Giunta, con i poteri che le sono delegati, esamina tutti i casi e convalida i vari deputati in base alla fiducia che le è stata accordata dalla Camera, la quale, al contrario, avoca a sè l'esame della posizione di un deputato quando vi sia luogo a contestazione o quando su taluni elementi la Giunta non si è pronunziata potendo in questo caso rimandare a tale organo lo studio della questione.

PRESIDENTE rileva che, nel caso dell'on. Bertini, la questione era stata esaminata dalla Giunta delle elezioni, tanto è vero che questa, nella sua ultima relazione, non ha fatto altro che confermare il suo precedente assunto, nonostante il contrasto sorto in seno alla Camera.

BIANCO sottolinea che la questione sorta per la convalida dell'on. Bertini era diversa, in quanto tale deputato, essendo funzionario dello Stato, si era dovuto dimettere dalla sua carica, il che aveva fatto nei termini di legge senza peraltro ricevere, dal Ministero dal quale dipendeva, la lettera di accettazione delle dimissioni prima che la Giunta si pronunziasse sul suo caso. Quando fu in possesso del documento, la Giunta, sostenendo di non poter tornare su una sua decisione, confermò la sua precedente deliberazione. E' del parere che il caso rilevato dal Presidente confermi il principio che la Giunta delle elezioni è un organo giurisdizionale che non torna sulle proprie deliberazioni.

GUARNAQCIA, *Assessore alla pubblica i-*

struzione, obietta che in tale caso c'era da esaminare il fatto nuovo.

CALTABIANO rileva che l'on. Papa D'Amico sostiene che l'Assemblea non possa entrare nel merito del giudizio espresso dalla Commissione per la verifica dei poteri, avendo questa carattere di organo giurisdizionale, perchè l'Assemblea, in caso contrario, funzionerebbe da organo di appello. Secondo la tesi dell'on. Papa D'Amico, pertanto, l'Assemblea recepirebbe le deliberazioni della Commissione, limitandosi a rinviare nuovamente alla medesima per un ulteriore esame, i casi per i quali sorgessero altre eccezioni. Chiede comunque all'on. Papa D'Amico quale emendamento intenda apportare al nuovo testo dello art. 14, proposto dalla Commissione.

AUSIELLO, premesso che la questione è stata altre volte discussa dall'Assemblea, afferma che in proposito bisogna rifarsi al principio secondo il quale l'Assemblea delega la verifica dei poteri ad un organo speciale circondato da garanzie particolari, volte ad assicurarne l'obiettività ed imparzialità di giudizio. E' infatti il Presidente dell'Assemblea che nomina i componenti della Commissione scegliendoli fra i vari gruppi politici; i commissari poi, una volta nominati, non possono dimettersi dall'incarico.

Rileva altresì che, secondo il regolamento della Camera dei deputati, il Presidente della Camera comunica a questa le convalide proposte dalla Commissione e la Camera, ne prende atto.

La Commissione, pertanto, non funziona fino a questo momento, come un vero e proprio organo giurisdizionale.

ROMANO GIUSEPPE osserva che la Commissione in tal caso è un organo amministrativo.

AUSIELLO prosegue rilevando che le decisioni di convalida presentate dalla Commissione, non vengono riesaminate dall'Assemblea che si limita a prenderne atto, e ciò appunto perchè le particolari cautele con le quali si è circondata la nomina della Commissione di verifica danno la massima garanzia per la regolarità dell'elezione convalidata.

Diverso è, però, il caso in cui la Commissione proponga la contestazione, di seguito alla quale si apre un vero e proprio giudizio con la citazione delle parti interessate, scambio di difese scritte ed escussione di testimoni, che precedono la decisione; la dottrina ha ritenuto in proposito che le decisioni della Commissione sulle contestazioni abbiano carattere giurisdizionale e che la Commissione stessa abbia la natura di un organo di giurisdizione speciale.

La decisione della Commissione è, però, in tali casi suscettibile di revisione a norma dell'art. 10 del regolamento della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, da parte del corpo politico, cioè dell'Assemblea alla quale è riservato il giudizio definitivo sulla contestazione sollevata.

Il nuovo testo dell'art. 14 tende, invece, a modificare il sistema finora seguito, estendendo all'Assemblea il potere di revisione anche nei casi di convalida decisa dalla Commissione. Poichè tale modifica importa una innovazione sostanziale, attende, prima di esprimere il suo parere in merito, che il proponente chiarisca le ragioni del suo emendamento.

BONFIGLIO concorda con l'on. Ausiello per quanto riguarda l'opportunità di ascoltare il proponente della nuova formulazione, poichè questa non è, a suo avviso e data la discordanza dei pareri, accettabile integralmente, nè consente di trovare una soluzione intermedia. Dall'ultimo capoverso si deduce, infatti, che l'Assemblea può, in qualsiasi momento della legislatura, riaprire la discussione su una convalida già accettata; la nuova formulazione ha quindi un carattere gravissimo, stabilendo qualcosa di ben diverso del semplice potere di revisione da parte dell'Assemblea. Potrebbe anche accedere, con i dovuti limiti e le necessarie garanzie, a una formulazione con cui si stabilisse che l'Assemblea può, entro un termine da fissare di comune accordo, sollevare opposizione ai casi convalidati dalla Commissione, dopo che il Presidente ne ha dato annuncio, conformemente a quanto si è verificato all'Assemblea Costituente, per il caso già ricordato dal Presidente — dell'on. De Martino — che, di seguito alle eccezioni degli on.li Cianca e Bellavista, è stato nuovamente rimesso alla Giunta delle elezioni.

GUARNACCIA, *Assessore alla pubblica istruzione*, ricorda che il responso della Commissione è stato però negativo.

BONFIGLIO obietta che il responso fu negativo perchè dagli accertamenti fatti le eccezioni degli on.li Cianca e Bellavista risultarono infondate. Pur accedendo alla tesi che la Giunta delle elezioni abbia un potere giurisdizionale che non può essere menomato dall'Assemblea in quanto i suoi componenti non sono eletti dall'Assemblea stessa ma designati attraverso una nomina presidenziale dalla quale ripetono il loro potere, e ammettendo altresì l'inappellabilità dei giudizi della Giunta in merito alla convalida dei deputati, sottolinea però l'opportunità di mitigare, senza tuttavia intaccarlo, il rigido e quasi assoluto potere giurisdizionale della Commissione di convalida attribuendo all'Assemblea il diritto di interve-

nire, sia pure esclusivamente in linea di revisione e non di appello al giudizio della commissione stessa.

PAPA D'AMICO concorda con gli on.li Ausiello e Bonfiglio circa l'opportunità che l'emendamento sostitutivo sia illustrato dal suo presentatore prima che l'Assemblea discuta e decida su di esso, anche perchè se si dovesse votarlo senza bene considerare le gravi conseguenze che ne deriverebbero, l'Assemblea stessa verrebbe a trovarsi in una situazione molto delicata e, forse, insuperabile.

All'on. Caltabiano, che gli ha chiesto di precisare il suo pensiero, chiarisce di avere sostenuto che non debba essere modificato il sistema attualmente in vigore nel Parlamento nazionale e aggiunge che, a suo avviso, si dovrebbe operare la trascrizione integrale degli artt. 12, 13 e 14 del regolamento interno della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, poichè questi articoli racchiudono e consacrano i risultati della esperienza parlamentare e del buon senso giuridico.

Conclude, associandosi alla proposta degli on.li Ausiello e Bonfiglio e proponendo che la discussione venga sospesa, onde permettere all'estensore dell'emendamento di dare all'Assemblea gli opportuni chiarimenti.

PRESIDENTE interpella l'Assemblea se intenda rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

(Così resta stabilito)

Per la nomina della Commissione parlamentare per il problema idrico di Palermo (Risalaimi).

LANDOLINA ricorda che si dovrebbe procedere alla nomina della Commissione d'inchiesta prevista dalla mozione relativa alla questione dell'acquedotto di Risalaimi, approvata nella precedente seduta.

PRESIDENTE assicura l'on. Landolina che tale nomina sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: "Pro-ròga di contratti agrari", (122)

PRESIDENTE premesso che sul disegno di legge la Commissione legislativa per l'agricoltura e l'alimentazione ha presentato una relazione di maggioranza, ed una di minoranza, dichiara aperta la discussione generale, dando la parola all'on. Germanà relatore per la maggioranza della Commissione.

GERMANÀ, *relatore della maggioranza*, ricorda che il regime di proroga legale, al quale

da tempo sono stati assoggettati i contratti agrari, e non soltanto quelli in esame, ha determinato e determina danni ed inconvenienti che è opportuno eliminare. Esso, infatti, ha inasprito i rapporti tra concedente e concessionario, ha determinato grande incertezza nei rapporti medesimi, in relazione alla valutazione delle circostanze di fatto richieste per potere beneficiare della proroga ed in relazione alla eventualità di proroghe future e, quel che più conta, ha assoggettato i terreni ad uno sfruttamento eccessivo. Infatti le proroghe annuali non hanno consigliato ai mezzadri di attuare le colture di rinnovo suggerite dalla tecnica per mantenere nei terreni quel grado di fertilità che ne permetta il continuo e naturale processo produttivo, e sono state, quindi, causa di grave danno per l'economia generale e per i singoli.

D'altra parte la Commissione, — ritenuto che siano venute meno le ragioni di carenza eccezionale determinanti per il passato le proroghe legali — si è dichiarata di avviso che sia necessario al più presto, specie nel settore agrario, un ritorno alla normalità e per i suesposti motivi non ha approvato il disegno di legge in parola proponendone il rigetto.

GUGINO, *relatore della minoranza*, rileva che il disegno di legge sulla proroga dei contratti agrari di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione è stato oggetto di un esame molto affrettato da parte della Commissione legislativa per l'agricoltura e l'alimentazione; esso è stato esaminato il 12 maggio scorso, sul finire di una seduta nella quale sono state trattate dapprima svariate altre questioni, come può rilevarsi dalla lettura del relativo processo verbale.

Il predetto disegno di legge meritava, invece, di essere sottoposto ad una analisi più approfondita e più dettagliata, poichè dalla sua applicazione dipende la tutela e la salvaguardia degli interessi di migliaia di coltivatori agricoli. Osserva, anzitutto, che la preoccupazione espressa nella relazione della maggioranza, circa la proroga dei contratti agrari, la quale tenderebbe ad inasprire i rapporti fra concedente e concessionario, è assolutamente ingiustificata. Le possibilità di contrasto tra le parti interessate sono state, invero, quasi del tutto eliminate col D.L.C.P.S. 1.4.1947; in base a codesto decreto, la proroga non è consentita nel caso in cui il concedente dichiara di volere coltivare il fondo direttamente o per mezzo di un membro della propria famiglia, nonchè nel caso in cui il concedente voglia eseguire, nel fondo, trasformazioni agrarie ritenute utili all'incremento della produzione ed approvate dall'Ispettorato Agrario Compartimentale. Ma vi è di più: per l'indicato decre-

to legislativo è concesso il beneficio della proroga *esclusivamente ai coltivatori manuali e diretti*, nei limiti delle capacità lavorative delle rispettive famiglie.

STARRABBA DI GIARDINELLI afferma che essa è invece estesa a tutti i mezzadri.

GUGINO, *relatore della minoranza*, prosegue facendo osservare all'on. Starrabba di Giardinelli che il suo rilievo, già mosso in sede di Commissione, che della proroga hanno goduto anche i lavoratori che dispongono di 8 o 10 animali da lavoro, è privo di fondamento; codesti coltivatori, che posseggono un numero così cospicuo di animali da lavoro, non appartengono più alla categoria dei semplici coltivatori manuali e quindi, per legge, non hanno diritto alla proroga; essi appartengono, come è evidente, alla categoria dei piccoli proprietari, poichè godono generalmente, oltre che degli animali in numero rilevante, del possesso stabile di estensioni non trascurabili di terreno da coltivare. Non esclude che vi sia stato qualche coltivatore manuale che pur disponendo dell'ausilio di qualche animale da lavoro abbia goduto finora della proroga; trattasi però di lavoratore che divide, purtroppo, lo stesso destino degli animali, suoi fedeli compagni, e che abita talvolta, insieme con le proprie donne e bambini, in un unico ambiente destinato anche al ricovero degli animali stessi, in una deplorabile promiscuità che offende e degrada la dignità umana.

STARRABBA DI GIARDINELLI chiede se la proroga dei contratti elimini per caso tali tristi condizioni.

GUGINO, *relatore della minoranza*, ribatte che i lavoratori manuali debbono però essere tutelati nei loro interessi da leggi umane e non debbono essere riguardati come semplici strumenti di produzione e trattati alla stessa stregua degli animali di cui dividono le dure fatiche; codesti lavoratori sono disperatamente aggrappati alla terra che coltivano e dalla quale traggono esclusivamente i mezzi per la loro esistenza e per quella delle loro famiglie; contendere a decine di migliaia di umili contadini il diritto alla proroga equivale a contendere ad essi il diritto al pane quotidiano, il diritto alla vita, e ciò è contrario ai principi universali della morale cristiana. (*Commenti ironici a destra - Proteste dalla sinistra - Viveva discussione nell'Aula*)

BIANCO osserva che l'abolizione della proroga torna comunque a vantaggio di altri coltivatori che non hanno lavoro.

GUGINO, *relatore della minoranza*, commenta ironicamente che l'osservazione dell'on.

Bianco è esatta in quanto, abolendo la proroga, si toglie la possibilità di lavoro ad alcuni per concederla ad altri lavoratori che potranno essere più facilmente sfruttati. Rileva quindi che, non concedendo la proroga, il conduttore avrà il diritto « sic et simpliciter » di sostituire il mezzadro, colono o partecipante con un altro lavoratore della stessa categoria, avente le medesime capacità tecniche, poiché quando il conduttore vorrà introdurre nel fondo un qualsiasi miglioramento agrario, la proroga, secondo le leggi vigenti, come si è rilevato, non è accordata.

Fa inoltre osservare che la proroga è resa necessaria dalle anormali condizioni tuttora esistenti nelle campagne; se, da una parte la Commissione legislativa per l'agricoltura ha manifestato il lodevole intento — che ritiene condiviso dai deputati di tutti i settori — che si ritorni alla normalità, dall'altra, tale intento non trova alcun riscontro obiettivo nelle campagne. Non è necessario, a tale proposito, per dimostrare lo stato di disagio e di anormalità esistente nei nostri centri rurali, compulsare le statistiche o le pubblicazioni di autori e tecnici di tutte le correnti politiche, apparse recentemente.

Ove, pertanto, la proroga — con le previste limitazioni finora introdotte — non fosse concessa, migliaia di disdette notificate negli ultimi tempi, si tramuterebbero in altrettanti sfratti. Migliaia di famiglie sarebbero costrette ad abbandonare i fondi finora coltivati e molti proprietari terrieri ne approfitterebbero per esercitare ritorsioni di carattere politico sindacale, per imporre patti iugulatori, condizioni vessatorie, abusi di ogni genere; ciò deve essere impedito in omaggio ai più elementari principi di giustizia sociale.

BIANCO osserva che i contratti colonici vigenti servono anche a far rispettare i diritti dei lavoratori.

GUGINO, *relatore della minoranza*, prosegue osservando che lo sfruttamento eccessivo del lavoratore deve essere impedito sia nello interesse della produzione, poiché esso diminuisce la produttività del lavoro individuale, sia anche per elementare senso di umanità. Rileva, altresì, che non ha alcun fondamento, nè giuridico nè di fatto, la preoccupazione prospettata dalla maggioranza della Commissione per la quale il regime di proroga assoggetterebbe i terreni ad uno sfruttamento eccessivo, con grave diminuzione della fertilità dei terreni medesimi; i mezzadri sarebbero stati indotti — si dice — dal perdurare delle proroghe a non eseguire le colture di rinnovo che la tecnica suggerisce. In proposito fa osservare che, in base all'art. 4 del decreto legge del 5 aprile 1945 n. 157, la proroga non spetta al

mezzadro colpevole di inadempienza culturale.

Prosegue rilevando altresì l'infondatezza dell'assurdo, contenuto nella relazione della maggioranza della Commissione, secondo il quale in atto non sussistono i medesimi motivi che hanno consigliato nelle precedenti annate agrarie, di introdurre il regime di proroga; per l'art. 2 del decreto del 1 aprile 1947, infatti, è previsto tra l'altro, fino all'annata agraria 1948-49, il regime di proroga dei contratti di affitto stipulati con i coltivatori diretti; il che implica l'innegabile riconoscimento del persistere, per il periodo considerato, delle accennate condizioni di anormalità nei rapporti tra la terra ed i coltivatori manuali.

Osserva, inoltre, che l'unica obiezione che potrebbe essere mossa dai proprietari terrieri contro la richiesta dei lavoratori rurali di ottenere la proroga, potrebbe essere quella che il persistere delle condizioni anormali non soltanto nel prossimo anno, ma anche negli anni successivi, renderebbe necessario di concedere il diritto di proroga indefinitamente, senza alcuna limitazione di tempo; ciò che sarebbe incompatibile con le consuetudini ordinarie.

Tale obiezione, però, è facilmente rimovibile, qualora, si tenga conto della circostanza essenziale che prima dello scadere dell'annata agraria 1948-49 sarà introdotta anche nella Regione la riforma agraria; questa riforma dovrebbe essere ispirata a quella giusta esigenza, sancita dall'art. 44 della Costituzione della Repubblica Italiana, di stabilire nelle campagne più equi rapporti sociali, di regolare i diversi fattori che condizionano la produzione, di elevare il tenore di vita e le condizioni di esistenza delle popolazioni rurali.

La Riforma agraria, inserendosi nel nuovo corso della vita economica della Nazione, dovrà permettere un più libero ed ampio svolgimento della attività agricola; essa appare, dunque, una necessità improrogabile, per lo sviluppo dell'attività produttiva; l'elaborazione della riforma agraria è sollecitata non soltanto dagli esponenti dei partiti di sinistra ma da chiunque faccia parte di qualsiasi partito. Riferisce, in proposito, che in un articolo pubblicato recentemente sul « Globo » sono riportate dichiarazioni di autorevoli rappresentanti dell'agricoltura italiana, fra le quali offre particolare interesse quella resa ad un gruppo di giornalisti dallo stesso on. Paolo Bonomi, Presidente della Confederazione Nazionale dei Coltivatori diretti, il quale ha affermato la necessità di attuare, « a qualunque costo » la riforma agraria, aggiungendo che essa costituisce l'unico mezzo per migliorare le condizioni « non di rado primordiali », dei lavoratori del Mezzogiorno.

Afferma, in proposito, che la riforma agra-

ria è attesa in Sicilia con ansia non soltanto dalle categorie interessate ma anche da tutto il popolo siciliano; essa ha carattere di urgenza assoluta, per le condizioni di mortificante inferiorità nelle quali in atto vivono i lavoratori agricoli della nostra Regione, in confronto con quelle nelle quali vivono i lavoratori agricoli delle altre Regioni d'Italia.

Ricorda, peraltro, la dichiarazione, recentemente fatta dall'on. Galati alla Camera, in base alla quale il problema dell'attuazione della riforma agraria è imprescindibilmente legato con la soluzione della questione meridionale e che la Democrazia Cristiana, ove non risolvesse la questione del Mezzogiorno, fallirebbe al suo principale compito istituzionale. (*Commenti*)

CASTORINA afferma che la Democrazia Cristiana risolverà tali problemi alla luce dello spirito cristiano.

GUGINO, *relatore della minoranza*, si compiace che anche i deputati democristiani concordino con lui nel sostenere la necessità di una riforma agraria ispirata ai più alti sentimenti di umana comprensione. Auspica, altresì, che il problema fondamentale della Riforma agraria venga risolto nel miglior modo possibile conformemente al proposito espresso dalla maggior parte dei deputati di destra e del centro; dubita però che i settori di centro e di destra riescano praticamente a realizzare gli scopi che si dice si vogliono perseguire nell'interesse di quella classe che finora è stata sistematicamente oggetto di sfruttamento (*Commenti ironici al centro ed alla destra - Proteste a sinistra - Richiami del Presidente*)

BONAJUTO afferma che i comunisti si assumono, secondo la loro abitudine, il monopolio di tutte le riforme economiche e sociali.

GUGINO, *relatore della minoranza*, prosegue rilevando che la proroga dei contratti agrari dovrà, a maggior ragione, essere concessa dall'Assemblea, dato che oggi è stato preso l'impegno formale — e di ciò prende atto — di risolvere, nel più breve tempo possibile, il problema della riforma agraria; ciò è condizione essenziale, pressoché unica, perché i rapporti tra concedente e concessionario tornino ad essere normali; sostiene infine, che non dovrebbe essere più necessario dopo l'attuazione di una equa riforma, mantenere il regime di proroga. (*Commenti ironici dalla destra*)

Rileva, altresì, che l'emendamento dell'on. Monastero — tendente a limitare la proroga ai casi in cui il concessionario abbia praticato nel corso di quest'anno, le colture di rinnovo od il maggese — presuppone, per la sua applicazione, quelle condizioni di normalità che

in atto non esistono; inoltre, tale emendamento tende a salvaguardare interessi già acquisiti che, a norma del C. C. e dei contratti collettivi di lavoro tuttora vigenti, sono già sufficientemente tutelati; i contratti collettivi di lavoro stabiliscono, infatti, la proroga nel caso in cui il mezzadro abbia di già predisposto le colture per il successivo raccolto dei prodotti cereali-coli.

In conclusione, la proroga dovrebbe essere concessa solo per l'anno in corso, poichè nel prossimo anno sarà sicuramente attuata, come oggi viene confermato, la riforma agraria.

BONAJUTO osserva che anche la precedente proroga è stata concessa in considerazione del fatto che essa avrebbe avuto la durata di un solo anno.

GUGINO, *relatore della minoranza*, afferma, inoltre, che in attesa dell'attuazione della riforma agraria, di questo valido strumento che dovrà normalizzare i rapporti tra concedente e concessionario, tra terra e lavoratori manuali, non è né opportuno né umano costringere migliaia di contadini ad abbandonare le terre finora coltivate per essere sostituiti da altri coltivatori manuali disposti ad accettare più docilmente nuove condizioni imposte dai proprietari fondiari; data l'attuale grave sproporzione tra l'offerta e la domanda di lavoro, non potranno infatti non verificarsi abusi a danno dei lavoratori più bisognosi.

Fa infine, presente che, se la proroga non dovesse essere concessa, molte famiglie di mezzadri sarebbero costrette ad abbandonare le case, spesso situate nello stesso fondo in cui le medesime famiglie trovano dimora stabile. Se è stata concessa la proroga per le locazioni di immobili urbani, è oltremodo opportuno estendere la stessa proroga ai coltivatori manuali che abitano nelle case coloniche o nei modesti casolari di cui sono provvisti i fondi loro concessi a mezzadria. Comunque non dovrebbe essere impedito, almeno per un altro anno, il libero esercizio dell'attività produttiva ai lavoratori che hanno compiuto il loro dovere, ottemperato ai loro obblighi entro i limiti della legge, contribuito, nei tristi anni della guerra e dell'immediato dopoguerra, tra gravi difficoltà, a mantenere la produzione ad un livello sufficientemente elevato; questi lavoratori con le loro opere, oltre a tutelare gli interessi del concedente, sono venuti incontro ai bisogni della collettività. (*Vivi applausi dai banchi della sinistra*)

SEMINARA, per mozione d'ordine, propone che sia rinviata ad altra seduta, verso la fine dell'attuale sessione, la discussione del disegno di legge che si preannunzia animatissima.

Ha fatto tale proposta prima ancora che si entri nel vivo della trattazione dell'argomento e che i deputati più esperti della parte tecnica portino il loro contributo di esperienza o che altri salgano alla tribuna per fare della pura e semplice demagogia, in quanto un provvedimento analogo a quello di cui si discute è già all'esame del Parlamento nazionale. (*Commenti*)

Pur ammettendo che nel campo dell'agricoltura la Regione abbia competenza legislativa esclusiva, fa rilevare — anche in rapporto al ben noto emendamento Persico-Dominedò — che potrebbero verificarsi delle conseguenze spiacevoli, qualora le decisioni della Assemblea in merito alla questione di cui trattasi, dovessero risultare in contrasto con quelle del potere centrale, e si dovessero pertanto creare degli attriti. (*Commenti e proteste a sinistra*)

GERMANA' osserva ironicamente che ancora si temono le « sculacciate di Roma ».

SEMINARA trova strano che i colleghi della sinistra si agitino per una proposta che ritiene invece vantaggiosa per loro, dato che, se il Governo centrale dovesse accordare la proroga dei contratti agrari, ciò servirebbe indubbiamente a spianare la strada a un analogo provvedimento in sede regionale, senza che l'Assemblea debba impegnarsi in un dibattito che si prevede lungo e vivacissimo.

Perchè l'autonomia si affermi, ritiene sia opportuno evitare stridenti contrasti col potere centrale e, pertanto, in considerazione anche del fatto che sono stati presentati numerosi emendamenti, chiede che la discussione sia rinviata e il disegno di legge rimesso alla Commissione competente, perchè ne riprenda l'elaborazione, esaminando anche gli emendamenti ad esso proposti, e lo ripresenti in tempo utile all'Assemblea.

PRESIDENTE avverte che la proposta dell'on. Seminara non può essere messa in votazione poichè, avendo per oggetto una sospensiva ed essendosi iniziata la discussione generale, dovrebbe essere presentata per iscritto da 15 deputati secondo quanto dispone l'art. 93 del regolamento.

SEMINARA presenterà regolare istanza corredata dalle firme richieste dal regolamento.

MONASTERO dichiara che il Gruppo parlamentare della Democrazia cristiana ha esaminato, con la speciale attenzione che l'argomento richiede, la relazione di maggioranza e quella di minoranza del progetto di legge in discussione e, a conclusione di un esame obiettivo e sereno delle necessità della produzione e dell'incremento dell'agricoltura, indipenden-

temente dagli interessi rappresentati dall'uno o dall'altro gruppo politico, ha presentato il seguente emendamento al disegno di legge, firmato da lui e dagli on.li Verducci Paola, Castorina, Montemagno, Romano Giuseppe, Romano Fedele, Caligian, Marchese Arduino, Adamo Domenico e Ricca:

Art. 1. — Limitatamente all'annata agraria 1948-1949 sono prorogati i contratti verbali e scritti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione con coltivatori manuali, aventi per oggetto terreni seminativi o arborati a cultura cerealicola, solo per la parte dei terreni concessi da destinarsi alla semina del grano per cultura da rinnovo e a maggese, preparati dal mezzadro, colono o partecipante nella corrente annata agraria 1947-1948.

Art. 2. — Restano in vigore, in quanto non incompatibili con la presente legge, le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273.

POTENZA commenta ironicamente la generosità dimostrata dal gruppo democratico cristiano. (*Commenti*)

MONASTERO replica che la Democrazia cristiana, in campo sociale, non ha nulla da invidiare al Blocco del popolo ed ai principi da esso sbandierati. (*Proteste a sinistra*)

Prima di illustrare l'emendamento proposto dal suo Gruppo, intende rispondere all'on. Gugino, il quale, nel rendere la relazione di minoranza, lo ha giudicato inutile, sostenendo che quanto con esso si concede è già previsto dai patti collettivi di lavoro e dal codice civile, dato che i coltivatori che hanno preparato il terreno per il maggese e la coltura di rinnovo debbono « ope legis » ottenere la proroga.

In proposito osserva che ciò è vero solo nel caso in cui coltura di rinnovo o il maggese fossero previsti nel contratto agrario, mentre negli altri casi l'agricoltore ha soltanto diritto al rimborso da parte del concedente delle calorie immesse nel terreno, la cui valutazione verrà fissata da apposite commissioni.

Pertanto la concessione che si intende fare ai lavoratori con l'emendamento di cui trattasi non è affatto di carattere demagogico, ma sostanziale, in quanto si viene ad evitare che il concedente col semplice rimborso delle calorie immesse nel terreno possa togliere la terra al concessionario che ha proceduto alle colture di rinnovo e mettere un altro al suo posto.

Nè può ritenersi valida l'altra argomentazione dell'on. Gugino, basata sul confronto tra la proroga delle locazioni urbane e quella dei contratti agrari, in quanto, relativamente alla prima, non possono invocarsi le esigenze ge-

nerali dell'incremento della produzione agricola e pertanto può essere tutelato l'interesse privato del locatario. Tale considerazione gli dà anzi modo di affermare che l'emendamento di cui trattasi è stato ispirato solo dal fine superiore di assicurare una maggiore produzione, indipendentemente dagli interessi di parte.

Riservandosi di illustrare in modo più particolareggiato l'emendamento nella sede adatta, a termini di regolamento chiede che esso venga inviato alla Commissione competente perchè lo prenda in esame per una eventuale rielaborazione del disegno di legge e riferisca le sue conclusioni all'Assemblea.

PRESIDENTE avverte che l'emendamento di cui trattasi è stato inviato alla Commissione già da alcuni giorni, come dimostra il fatto che l'on. Gugino se ne è occupato nella sua relazione.

MONASTERO obietta che l'on. Gugino non ha trattato l'argomento come componente della Commissione.

GUGINO, *relatore della minoranza*, precisa che la Commissione non ha preso in esame lo emendamento e ritiene quindi giusto che esso le sia rimesso prima di proseguire la discussione.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, dichiara che l'emendamento di cui trattasi è stato rimesso alla Commissione soltanto due o tre giorni fa. Chiede quindi una breve sospensione della seduta, affinchè la Commissione possa riunirsi per esaminarlo e deliberare se sia in grado di esprimere immediatamente il proprio parere su detto emendamento o se invece debba chiedere un rinvio della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE chiede se la richiesta sia appoggiata.

(E' appoggiata)

(La seduta, sospesa alle ore 20, è ripresa alle ore 20,25)

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, dichiara che la Commissione, esaminato l'emendamento proposto dall'on. Monastero ed altri, lo accetta e, pertanto, si dichiara pronta a continuare la discussione del disegno di legge.

MARCHESE ARDUINO, pur apprezzando le argomentazioni svolte dall'on. Gugino, deve però muovere dei rilievi al tono drammatico con cui è stata prospettata la situazione dei mezzadri, che sono stati considerati quasi come tanti « lazzari », la cui esistenza dipenda addirittura dalla « leggina » di cui si discute. (*Commenti ironici a sinistra*)

Aggiunge che l'on. Gugino ha sostenuto con qualche esagerazione che, se la proroga dei contratti non dovesse essere concessa, i mezzadri resterebbero senza lavoro e persino senza tetto, dato che abitano in campagna.

Intende, pertanto, richiamare l'Assemblea alla realtà, affinchè la discussione sia riportata al suo vero scopo, che è quello di dar modo, a coloro che vi partecipano, di illuminarsi reciprocamente e non di ingannarsi a vicenda.

Chiarisce che — diversamente da quanto sostiene l'on. Gugino — il mezzadro siciliano si trova in una situazione privilegiata in raffronto alle generali condizioni di disagio. Per la personale esperienza, che gli viene dall'aver vissuto un pò accanto ai mezzadri, può affermare che gran parte di essi sono diventati in breve volgere di tempo agiati proprietari. (*Proteste a sinistra*)

GUGINO afferma che si tratta di casi del tutto eccezionali.

MARCHESE ARDUINO, pur ammettendo che alcuni mezzadri hanno saputo elevarsi in virtù del loro lavoro e dei loro risparmi, deve far rilevare che molti, specialmente in tempi recenti, si sono arricchiti con la speculazione e si trovano in condizioni molto più agiate dei proprietari, anche perchè conducono una vita più modesta che non gli altri ceti.

Non bisogna pertanto lasciarsi trasportare dalla fantasia ed affermare che il mezzadro siciliano è un accattone che morrà di fame se non sarà concessa la proroga.

Passando poi a trattare la questione sotto il suo aspetto morale, osserva che bisognerebbe finalmente cercare di abolire i blocchi di ogni genere, e ricorda che l'autonomia — come è stato affermato in Assemblea nel corso della commemorazione di Giacomo Matteotti — è nata assetata di libertà. (*Commenti ironici a sinistra*)

COLAJANNI POMPEO osserva che la libertà non può essere però intesa come libertà di affamare i lavoratori.

MARCHESE ARDUINO si meraviglia che l'Assemblea voglia restringere ancora la libertà in campo economico e costringere il proprietario a rimanere eternamente legato, di anno in anno e di proroga in proroga, al concessionario del terreno.

Fa osservare, peraltro, che se il mezzadro è buono non corre alcun pericolo di essere cacciato dal fondo, ma è anzi amato dal padrone, il quale cerca di trattenerlo e non certo di liberarsene, come è dimostrato dal fatto che dei mezzadri vivono per decine e decine di anni nel fondo loro concesso.

COLAJANNI POMPEO obietta che il pro-

blema sta nello stabilire che cosa i proprietari intendano per buon mezzadro.

MARCHESE ARDUINO prosegue aggiungendo che il problema va guardato anche sotto un aspetto completamente opposto a quello finora considerato. Premesso che la sua età molto avanzata gli consente di invitare i colleghi a considerare concretamente la realtà, riferisce che molto spesso i proprietari sono le vittime dei cattivi mezzadri.

SEMERARO invita l'on. Marchese Arduino ad occuparsi anche dei cattivi proprietari.

MARCHESE ARDUINO cita il caso di una modesta proprietaria di Pietraperzia, alla quale dal figlio del suo mezzadro e da alcuni suoi complici furono rubati dei bovini che teneva in un fondo presso Fasina, e che, appunto per effetto del regime di proroga, è costretta ancor oggi a subire come mezzadro il padre del ladro. La Commissione arbitrale, che in tali casi può sciogliere il contratto, si è pronunciata nel senso che ciò potrà avvenire solo quando sarà esperimento il processo per furto e il mezzadro o il figlio saranno stati condannati in linea definitiva. Ciò implica che passeranno decine d'anni, durante i quali la povera proprietaria, derubata del suo unico patrimonio, dovrà subire ancora come mezzadro il padre del ladro, dato che dovrà pronunciarsi il Tribunale e quindi la Corte d'appello e infine la Corte di cassazione, perchè il giudizio sia definitivo. (*Commenti e proteste a destra*)

E' inoltre in grado di citare, per sua personale esperienza, dei casi in cui il mezzadro che ha schiacciato il proprietario, è stato condannato dal Tribunale, ma è rimasto al suo posto dato che il processo dovrà essere ripreso in Corte d'appello e poi ancora in Corte di cassazione.

Conclude, facendo rilevare la necessità che si ponga fine al blocco dei contratti agrari, onde non abbiano a perpetuarsi gli inconvenienti lamentati di incompatibilità morale fra proprietario e mezzadro e si possa facilmente respirare a pieni polmoni consentendo al proprietario di scegliere il proprio mezzadro.

MONASTERO osserva che non è lecito offendere le categorie generalizzando dei casi singoli.

MARCHESE ARDUINO replica che i buoni mezzadri nulla avranno da temere dalla cessazione del vigente regime di blocco, perchè sempre ricercati e desiderati. (*Commenti a sinistra*) Si dichiara, pertanto, contrario alla proroga dei contratti agrari che costituisce un vincolo inconciliabile con quella vantata libertà e con quel vantato progresso che proprio il

settore di sinistra va continuamente sbandierando. (*Commenti ironici a sinistra*)

COLAJANNI POMPEO rileva che, secondo il concetto di libertà quale è inteso dall'on. Marchese Arduino, due milioni e mezzo di disoccupati sarebbero liberi di morire di fame.

GUGINO, *relatore della minoranza*, afferma che la libertà non deve essere intesa nel senso di poter commettere abusi. (*Discussioni nella Aula - Richiami del Presidente*)

PRESIDENTE comunica che gli è pervenuta richiesta di sospensione dagli on.li Napoli, Pantaleone, Seminara, Bonfiglio, Bosco, Gallo Luigi, Montemagno, Russo, Dante, Giovenco, Petrotta, Gentile, Caitabiano, Drago, Castrogiovanni.

NAPOLI ritiene superfluo illustrare la sua richiesta, dopo le lunghe discussioni svoltesi.

PRESIDENTE ritiene che nella richiesta dovrebbe essere fissata la data del rinvio, in quanto, dal complesso della discussione, si può, a suo avviso, dedurre che l'Assemblea non sarebbe favorevole ad un rinvio a tempo indeterminato.

NAPOLI ricorda che, dopo lo svolgimento delle due relazioni, di maggioranza e di minoranza, è stato presentato un emendamento che, lungi dal rappresentare un compromesso fra le due tesi opposte, è contrario ad ambedue.

La Commissione ha esaminato tale emendamento in cinque minuti, forse perchè, essendo composta di tecnici, ha potuto orientarsi in un tempo così inspiegabilmente breve. Il Governo, peraltro, non ha ancora fatto conoscere se intenda che la discussione continui o voglia invece studiare il problema posto dall'emendamento Monastero.

Aggiunge che di esso l'Assemblea ha preso conoscenza solo attraverso la lettura datane dall'on. Monastero, dato che non ne è stato distribuito il testo per iscritto.

STARRABBA DI GIARDINELLI obietta che l'emendamento è stato presentato da ben otto giorni.

NAPOLI ritiene che non possa fissarsi sin da ora la data in cui sarà ripresa la discussione del disegno di legge poichè un problema tanto grave, come quello sorto dall'emendamento Monastero, deve essere profondamente vagliato senza alcun limite di tempo, specie da quei deputati che, come lui, non sono agricoltori ed altri terreni non possiedono se non la piccola superficie di terra di un vaso da fiori. Ribadisce pertanto che non può fissarsi una data determinata e che, del resto, deve bastare la ferma volontà manifestata dall'As-

semblea di risolvere al più presto possibile il problema, appunto in ragione della sua urgenza.

PRESIDENTE avverte che sulla sospensiva potranno parlare due oratori a favore e due contro.

STARRABBA DI GIARDINELLI si dichiara contrario alla sospensiva, facendo osservare che la Commissione già da otto giorni ha avuto conoscenza dell'emendamento Monastero.

SEMERARO obietta che l'Assemblea, soltanto nel corso dell'odierna seduta, ha appreso l'esistenza di tale emendamento.

NAPOLI si associa all'obiezione dell'on. Semeraro.

STARRABBA DI GIARDINELLI invita la Presidenza a far conoscere la data esatta della presentazione dell'emendamento che, a quanto gli risulta, è stato presentato il giorno stesso in cui avrebbe dovuto aver luogo la discussione del disegno di legge che fu poi rimandata all'odierna seduta. Gli risulta altresì che tutti i deputati hanno avuto conoscenza di tale emendamento che, pertanto, è stato certamente presentato da un tempo ben maggiore delle 24 ore richieste dal regolamento.

BONFIGLIO afferma che l'on. Starrabba di Giardinelli è incorso in errore.

STARRABBA DI GIARDINELLI, dopo aver osservato che la Commissione ha accettato lo emendamento prendendo un atteggiamento diverso da quello precedente, con il quale, secondo quanto risulta dalla relazione di maggioranza, si respingeva il disegno di legge, ritiene sia opportuno che, ove dovesse accettarsi la sospensiva e la discussione dovesse pertanto essere rinviata da altra seduta, l'Assemblea, a norma dell'art. 87 del regolamento, si pronunzi attraverso un ordine del giorno favorevole al nuovo punto di vista espresso dalla Commissione. Ciò rappresenterebbe certo un vantaggio, in quanto la predetta manifestazione di volontà dell'Assemblea potrebbe orientare i lavori della Commissione e la nuova discussione generale.

Chiede pertanto che l'emendamento Monastero sia posto in votazione sotto forma di ordine del giorno.

PRESIDENTE fa presente che la richiesta di sospensiva deve avere, per regolamento, la precedenza su ogni altra proposta.

MONASTERO chiarisce che le modifiche da lui proposte non rappresentano — come l'Assemblea sembra ritenere — un emendamento, ma un testo, suddiviso in due articoli, sostitu-

tivo dell'intero disegno di legge. (*Discussione nell'Aula*)

GERMANA' osserva che trattasi comunque di un emendamento sostitutivo.

ALESSI, *Presidente della Regione*, senza volere minimamente impegnare l'atteggiamento dell'Assessore all'agricoltura e del Governo nei riguardi della discussione testè svoltasi, afferma che il chiarimento dato dall'on. Monastero è tutt'altro che peregrino e non esorbita affatto dai limiti della discussione sulla sospensiva.

L'on. Monastero ha infatti sottolineato di non aver presentato un emendamento, ma un nuovo disegno di legge, in quanto il testo di iniziativa parlamentare, quello della Commissione e quello dell'on. Monastero sono costituiti da un unico articolo e rappresentano tre distinti disegni di legge che richiedono ciascuno la propria relazione. Ciò ha molta importanza dal punto di vista procedurale e regolamentare, in quanto rende inaccettabile tutto quanto si è richiesto dall'Assemblea circa i termini di presentazione dell'emendamento e la possibilità di continuare la discussione. (*Vivaci commenti*)

ROMANO GIUSEPPE ritiene che, in tal caso, si dovrebbe votare sulla relazione di maggioranza e su quella di minoranza.

PAPA D'AMICO dissente dall'on. Alessi, in quanto il foglio trasmesso alla Commissione portava il titolo testuale: « Emendamento al disegno di legge di iniziativa parlamentare » (*Discussione nell'Aula*)

ALESSI, *Presidente della Regione*, replica che, trattandosi di un emendamento sostitutivo dell'unico articolo del disegno di legge, si può ben parlare di un nuovo disegno di legge.

NAPOLI concorda con l'on. Alessi, affermando che bisogna guardare alla sostanza e non alla denominazione dell'emendamento. (*Discussione nell'Aula*)

CRISTALDI chiede che l'Assessore all'agricoltura esprima il suo parere.

GERMANA', *relatore della maggioranza*, fa notare che, se l'emendamento Monastero costituisce un nuovo disegno di legge, è necessario seguire la procedura stabilita per i disegni di legge di iniziativa parlamentare e non resta che da sottoporre all'Assemblea la sua presa in considerazione. (*Discussione nell'Aula*)

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, riassumendo la discussione testè svoltasi, osserva che l'Assemblea si è trovata

di fronte a un disegno di legge di iniziativa parlamentare che ha dato luogo a una relazione di maggioranza, che conclude per il suo rigetto, e ad una di minoranza, favorevole al suo accoglimento. È poi sopravvenuto un emendamento che, in sostituzione dell'articolo unico del disegno di legge originario — che stabiliva la proroga per l'annata agraria 1947-48 dei contratti di mezzadria impropria, colonia o compartecipazione — ne propone due altri completamente diversi.

Pur senza voler contestare che la Commissione abbia esaminato con la necessaria ponderatezza l'emendamento Monastero in relazione al disegno di legge originario e alla sua stessa proposta, ritiene però che, per dare all'Assemblea la possibilità di esaminare serenamente il problema con perfetta cognizione delle altre tre soluzioni proposte, si dovrebbe rinviare la discussione, per riprenderla quando si saranno acquisiti gli elementi all'uopo necessari. Si dichiara pertanto favorevole alla sospensiva. (*Discussione nell'Aula*)

PRESIDENTE pone ai voti, la proposta di sospensiva.

(*E' approvata*)

PAPA D'AMICO osserva che dovrebbe cedere alla votazione per la presa in considerazione del testo proposto dall'on. Monastero che, essendo stato considerato anche dal proponente come un nuovo disegno di legge, non potrebbe esser preso in esame dalla Commissione se non dopo essere stato preso in considerazione dall'Assemblea.

ALESSI, *Presidente della Regione*, riconosce l'esattezza di tale osservazione.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, dissente dalla tesi sostenuta dallo on. Papa D'Amico, perchè, pur essendo composto il disegno di legge in discussione da un solo articolo che l'emendamento Monastero sostituisce per intero modificando così completamente il disegno di legge, non si può negare comunque il carattere formale di emendamento che la proposta Monastero riveste.

Stima pertanto che la tesi dell'on. Papa D'Amico non possa essere accolta e che la discussione debba essere rinviata, onde far sì che lo emendamento proposto venga esaminato in condizioni di maggiore serenità.

Sulla proposta di legge di iniziativa parlamentare: "Abrogazione del decreto dell'Alto Commissario della Sicilia 2 gennaio 1947, n. 105, che istituisce il Fondo di solidarietà siciliana", (146).

ALESSI, *Presidente della Regione*, riferendosi al disegno di legge di iniziativa parlamen-

tare, presentato dall'on. Germanà, avente per oggetto l'elaborazione del decreto dell'Alto Commissario, emesso in data 2 gennaio, sulla costituzione del fondo di solidarietà siciliana, esprime il suo disappunto per non esser stato presente — perchè trattenuto da ragioni di ufficio — alla seduta durante la quale tale disegno di legge fu preso in considerazione dalla Assemblea.

In proposito ricorda di aver già dichiarato nel corso della precedente seduta, che, in seguito ad una deliberazione presa, fin dal mese di maggio, dalla Giunta di governo in seguito ad una proposta fatta dal Presidente della Regione, questi ha già provveduto alla abolizione del fondo di solidarietà siciliana con suo decreto emanato in base alle attribuzioni conferitegli dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567. Tale provvedimento è stato reso noto con un certo ritardo perchè, come ha già fatto osservare, essendo necessario farlo coincidere con la chiusura dell'anno finanziario, ne fu rinviato anche l'annuncio per far sì che i commerci, nel frattempo, non fossero turbati o differiti. Comunica quindi che ormai il provvedimento è stato adottato e che sarà quanto prima pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Riferendosi poi al disegno di legge dell'on. Germanà, già preso in considerazione dall'Assemblea, osserva che farà pervenire alla Commissione legislativa competente gli argomenti di carattere giuridico per cui il decreto altocommissariale in questione deve essere abrogato anche con legge dell'Assemblea. In tal modo sarà chiarita l'opportunità del decreto presidenziale e della legge dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 21,05.

La seduta è rinviata a domani, mercoledì 16 giugno, alle ore 17, col seguente ordine del giorno:

1. — Discussione dei seguenti disegni di legge di iniziativa governativa:

a) « Applicazione nel territorio della Regione siciliana del D.L.C.P.S. 23 novembre 1947, n. 1283, relativo all'istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta generale sull'entrata » (92);

b) « Applicazione nel territorio della Regione siciliana del D.L.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1202, contenente aumento delle sanzioni pecuniarie comminate da leggi tributarie e finanziarie » (82);

c) « Applicazione nel territorio della Regione siciliana del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 609, contenente nuove norme sulle imposte in surrogazione del bollo e del registro » (96);

d) « Applicazione nel territorio della Regione siciliana del D.L.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1209, contenente norme integrative per la prestazione delle cauzioni esattoriale mediante polizza fidejussoria » (97);

e) « Applicazione nel territorio della Regione siciliana del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 604, contenente provvedimenti in materia di tassa sulle concessioni governative » (116);

f) « Norme per il passaggio dallo Stato alla Regione degli Uffici finanziari e delle relative attribuzioni » (82);

g) « Erezione a Comune autonomo della frazione « Valdina » del comune di Roccavalatina (Messina) » (118);

h) « Ratifica del decreto del Presidente della Regione n. 88 del 28 ottobre 1947, concernente la disciplina dell'ammasso dell'olio per contingente della campagna 1947-48 » (75).

2. — Presa in considerazione della proposta di legge di iniziativa parlamentare:

— *Marino, D'Agata*: « Norme integrative ai decreti di proroga relativamente ai fondi agrumetati concessi a mezzadria ».

3. — Schemi di regolamento interno riguardanti:

a) « La verifica delle elezioni »;

b) « Modifiche al regolamento riguardante la nomina per il funzionamento delle Commissioni legislative approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30.7.1947 ».

4. — Nomina di tre deputati quali componenti la Commissione preposta alla direzione della biblioteca.

5. — Nomina della Commissione parlamentare per il problema idrico di Palermo (Risalaimi), istituita a seguito dell'approvazione della mozione Landolina ed altri, nella seduta del 14 giugno 1948.